

COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 5

in data: **28.04.2016**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE IUC (IMU - TASI -TARI)
E PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2016.**

L'anno **duemilasedici** addi **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - CARNIA SERAFINO	Presente	8 - UCCELLI BATTISTA	Presente
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE	Presente	9 - LUCCHIARI PAOLO	Assente
3 - TRONCONI DANIELA	Presente	10 - FONDRINI MARIA ANTONELLA	Presente
4 - CERESA ROBERTO	Presente	11 - VENEGONI LUCA	Presente
5 - MAFFIOLI TERESIO	Presente	12 -	
6 - GRILLO MARIA CATIA	Presente	13 -	
7 - VAGNATO MARCO	Presente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI OTTOBIANO

Provincia di PAVIA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**
 - è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
 - è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
 - è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- in materia di **TASI**
 - è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;

- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- in materia di **TARI** è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

VISTO, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

VISTA la deliberazione di C.C. del 08.06.2015 2015 n. 6, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2015;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

CONSIDERATO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4. per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per terreni agricoli	8.6 per mille
Aliquota per tutti i fabbricati produttivi di Cat. D	8.6 per mille
Aliquota per le aree edificabili.	8.6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati.	8.6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare.

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 06.05.2014 n. 16 é riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2016, per adattare il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2016, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 50.000
Cura del verde pubblico	€ 6.000
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 50.085
Sgombero neve	€ 2.000

Servizi di polizia locale	€ 47.386
Servizi cimiteriali	€ 16.000

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune;

* **RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2. per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2 per mille

Nel caso di immobili affittati, la quota del tributo sarà così suddivisa:

70% a carico del proprietario (pari all'1, 40 per mille);

30% a carico dell'occupante (pari allo 0,60 per mille) se per l'occupante è abitazione principale, il tributo è dovuto solo dal proprietario.

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 - 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 - 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

che **il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti**, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune.

Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1^ rata	30 settembre
	2^ rata	30 novembre
	Saldo	31 gennaio

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale del 28.04.2016 n. 4;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;
Con voti favorevoli 8, astenuti 2 (Fondrini e Venegoni)

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4. per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per terreni agricoli	8.6 per mille
Aliquota per tutti i fabbricati produttivi di Cat. D	8.6 per mille
Aliquota per le aree edificabili.	8.6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati.	8.6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2. per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2 per mille

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 57,57 per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare per l'anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come da prospetto allegato;

3. Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre 30 novembre
	Saldo	31 gennaio

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza dell'ultima rata, fissata al mese di gennaio;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, con voti favorevoli 8, astenuti 2 (Fondrini e Venegoni) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to Rigoni Bruno Claudio

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

Tacconi Gisella Teresa

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Contabile, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

**FINANZIARIO
Zampini Giancarla**



ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 5 DEL 28.04.2016

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE IUC (IMU – TASI - TARI) E PIANO FINANZIARIO Tari - Anno 2016.

Parere del Revisore dei Conti in merito all'art. 239 comma 1 lettera b) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000 e modifiche introdotte dal D.L. 174/2012.

Il sottoscritto in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Ottobiano

VISTO

I regolamenti allegati che formano parte integrante del presente documento, preso atto dei pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnica (Rigoni B. C., Tacconi G. T.) e contabile (Zampini G.)

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alle proprie competenze
Ottobiano 28 aprile 2016

IL REVISORE DEI CONTI
(F.to Prof. Dott. Aurelio Giovanni Mauri)

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19.05.2016 al 03.06.2016 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __19.05.2016 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (29.05.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __29.05.2016 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 19.05.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di DIMOSTRATIVO			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	7.909,00		7.909,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	0,00		0,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	26.225,72		26.225,72
CCD – Costi comuni diversi	4.715,08		4.715,08
AC – Altri costi operativi di gestione	27.057,07		27.057,07
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	7.416,20		7.416,20
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		13.676,68	13.676,68
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		18.730,80	18.730,80
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		20.524,78	20.524,78
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		10.726,23	10.726,23
SOMMANO	73.323,07	63.658,49	136.981,56
	53,53%	46,47%	100,00%

% COPERTURA 2016	100%
-------------------------	------

PREVISIONE ENTRATA			136.981,56
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			2.700,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	74.768,32	64.913,24	139.681,56

UTENZE DOMESTICHE	62.805,39	61.668,08	124.473,47
% su totale di colonna	84,00%	95,00%	89,11%
% su totale utenze domestiche	50,46%	49,54%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	11.962,93	3.245,16	15.208,09
% su totale di colonna	16,00%	5,00%	10,89%
% su totale utenze non domestiche	78,66%	21,34%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2015		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	2.166.929	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	2.166.929	
UTENZE NON DOMESTICHE	108.330	5,00%
UTENZE DOMESTICHE	2.058.599	95,00%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		1,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI	1
AREA GEOGRAFICA	Nord
ABITANTI >5000	NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2015
ALiquota E.C.A. 2012	10%
ADDIZIONALE PROVINCIALE	5%

Redatto il 18/04/2016

Tariffa	Descrizione	Numero denunce		Metri quadrati		Importo dovuto	
		Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali
100-2016	UTENZE DOMESTICHE TARES (EX CLASSE I)	527		57629,01		122.365,93	
	con n. 1 occupanti		209		20143,00		29.112,36
	con n. 2 occupanti		134		15588,01		33.229,29
	con n. 3 occupanti		103		11823,00		30.451,47
	con n. 4 occupanti		68		8276,00		23.851,64
	con n. 5 occupanti		11		1544,00		4.744,02
	con n. >=6 occupanti		2		255,00		977,15
101-2016	Musei, scuole, associazioni, luoghi di c	2		1034,00		610,74	
102-2016	Campeggi, distributori carburanti, impia	1		311,00		287,79	
104-2016	Esposizioni, autosaloni, Magazzini	27		6051,00		3.015,00	
107-2016	Case di cura, riposo	1		1376,00		1.591,75	
108-2016	Uffici, agenzie, studi professionali	21		1334,00		1.745,59	
109-2016	Banche ed istituti di credito	2		220,00		147,80	
110-2016	Negozi abbigliamento, ferramenta, cartol	1		60,00		77,09	
111-2016	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	3		205,00		360,47	
116-2016	Ristoranti, pizzerie, pub	1		150,00		839,97	
117-2016	Bar, caffè, pasticceria	4		277,00		1.166,44	
118-2016	Supermercato, generi alimentari	3		160,00		440,78	
120-2016	Ortofrutta, fiori e piante, pizza al tag	2		68,00		476,87	
122-2016	Quota Fissa Fercam	1		12769,00		3.535,89	
TOTALI P R O G R E S S I V I		596		81644,01		136.662,11	

Comune di DIMOSTRATIVO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	89,803527					
Famiglie di 1 componente	209	20.143,00	39,7%	96,4	0,84	0,60	0,928625	89,50	53,88	53,88	143,38
Famiglie di 2 componenti	134	15.588,00	25,4%	116,3	0,98	1,40	1,083396	126,03	125,72	62,86	251,75
Famiglie di 3 componenti	103	11.823,00	19,5%	114,8	1,08	1,80	1,193947	137,05	161,65	53,88	298,70
Famiglie di 4 componenti	68	8.276,00	12,9%	121,7	1,16	2,20	1,282387	156,07	197,57	49,39	353,64
Famiglie di 5 componenti	11	1.544,00	2,1%	140,4	1,24	2,90	1,370828	192,41	260,43	52,09	452,84
Famiglie di 6 o più componenti	2	255,00	0,4%	127,5	1,30	3,40	1,437158	183,24	305,33	50,89	488,57
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,84	0,60	0,928625	-	53,88	53,88	53,88
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,84	0,00	0,928625	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	527	57.629,00	100%	109,4		Media	1,216057		Media	53,83	

Comune di DIMOSTRATIVO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
								n	m ²	Quv*Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2	1.034,00	max	0,51	max	4,20	0,464840	0,125817	0,590657
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	311,00	max	0,80	max	6,55	0,729161	0,196214	0,925375
3	Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,574214	0,155773	0,729987
4	Esposizioni, autosaloni	27	6.051,00	max	0,43	max	3,55	0,391924	0,106345	0,498269
5	Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	10,93	1,212230	0,327423	1,539653
6	Alberghi senza ristorante	-	-	max	0,91	max	7,49	0,829420	0,224373	1,053793
7	Case di cura e riposo	1	1.376,00	max	1,00	max	8,19	0,911451	0,245342	1,156793
8	Uffici, agenzie, studi professionali	21	1.334,00	max	1,13	max	9,30	1,029940	0,278594	1,308533
9	Banche ed istituti di credito	2	220,00	max	0,58	max	4,78	0,528642	0,143191	0,671833
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1	60,00	max	1,11	max	9,12	1,011711	0,273202	1,284912
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	205,00	max	1,52	max	12,45	1,385405	0,372956	1,758362
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	-	-	max	1,04	max	8,50	0,947909	0,254629	1,202538
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	max	1,16	max	9,48	1,057283	0,283986	1,341269
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	max	0,91	max	7,50	0,829420	0,224672	1,054093
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	-	-	max	1,09	max	8,92	0,993482	0,267210	1,260692
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1	150,00	min	4,84	min	39,67	4,411423	1,188368	5,599790
17	Bar, caffè, pasticceria	4	277,00	min	3,64	min	29,82	3,317682	0,893298	4,210979
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3	160,00	max	2,38	max	19,55	2,169253	0,585646	2,754900
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	max	2,61	max	21,41	2,378887	0,641365	3,020252
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2	68,00	min	6,06	min	49,72	5,523393	1,489429	7,012822
21	Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	1,494780	0,402913	1,897692
22	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	1	12.769,00	min	0,30	min	2,50	0,273435	0,074891	0,348326
	Totale	69	24.015,00							